

## **Uscita degli alunni**

L'uscita dovrà avvenire in modo ordinato. .

In entrambi gli ordini di scuola, al termine delle lezioni i docenti accompagnano gli/le alunni/e al cancello all'uscita della scuola. Il personale ausiliario in servizio assisterà all'uscita coadiuvando opportunamente il personale docente per la sorveglianza nell'atrio e sulle scale.

Gli alunni saranno consegnati solo ai genitori o a persona maggiorenne delegata per tutto l'anno scolastico o per parte di esso, espressamente per iscritto dai genitori compilando l'apposito modulo.

In caso di ritardo dei genitori, annunciato o no, i bambini della primaria devono rimanere con l'insegnante che si attiva per rintracciare il genitore in ritardo e solo dopo possono essere affidati al collaboratore scolastico che coadiuva le operazioni di uscita fino all'arrivo del genitore. In caso di ritardo considerevole e in assenza di comunicazioni da parte della famiglia occorre richiedere l'intervento della polizia locale. I docenti, se i ritardi sono ripetuti e frequenti, devono avvertire il DS che può decidere di intervenire convocando i genitori.

**Visti l'art. 2047 e 2048 (vigilanza sui minori), l'art. 2045 e 2051 (omissione del rispetto degli obblighi organizzativi di controllo e custodia) del Codice Civile, il Dirigente Scolastico e i docenti si dichiarano contrari al rilascio di autorizzazioni degli esercenti la potestà genitoriale che prevedano l'uscita autonoma dei minori.**

Per la secondaria di primo grado si precisa quanto segue: i genitori che desiderano che i figli raggiungano da soli la propria abitazione devono necessariamente produrre una autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compilando l'apposito modulo con la quale dichiarano:

- 1) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
- 2) di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatari o sui tutori;
- 3) di essere impossibilitati/o a garantire all'uscita dalla scuola la presenza di un genitore;
- 4) di essere impossibilitati a garantire alla scuola la presenza di una persona appositamente da noi delegata;
- 5) che l'alunno/a conosce il tragitto casa-scuola e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;
- 6) che si impegnano ad informare tempestivamente la scuola e a revocare l'autorizzazione qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi;

**7) di sollevare il Personale docente, non docente e dirigente della Scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal termine giornaliero delle lezioni o durante la pausa mensa.**

8) che nonostante il sopra riportato parere contrario del Dirigente Scolastico, confermano, sotto la propria responsabilità, l'autorizzazione all'uscita autonoma del minore.